

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, GRAY, PICARDO, BASILE, CREMISINI, CROL-LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1967

Interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 385 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

ONOREVOLI SENATORI. — Come è stato correttamente rilevato nella relazione di maggioranza a questa Assemblea sul disegno di legge n. 1971 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, « Fino all'emanazione del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, lo stato giuridico ed economico dei dipendenti statali era regolato dal principio della gerarchia per così dire pura, articolata per gradi, mentre l'impostazione del testo unico è invece completamente diversa perchè: la distinzione del personale viene fatta in quattro "carriere" e non più per tradizionali gruppi (A, B, C, subalterni); nell'ambito di ogni carriera, la distinzione è fatta per qualifiche anzichè per gradi » (pag. 10 relazione). Lo stesso documento così si era espresso (pag. 5): « Il generale movimento per il riordinamento della pubblica amministrazione si era svolto su due linee: a) della sostituzione per gradi con quella per funzioni; b) del riassetto in senso sem-

plificatore e unificatore della varia molteplicità retributiva attraverso il cosiddetto conglobamento; così che venivano travolti i presupposti logici e di fatto che erano alla base delle particolari statuizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945 ».

Da tali premesse, esatte nella loro impostazione, dovevano scaturire necessarie conseguenze, a prescindere dalla « esistenza » giuridica del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Infatti il testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, emanato in forza dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, contenente delega al governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato, ha abrogato ogni norma « incompatibile » col nuovo statuto. La norma contenuta nell'articolo 385

del testo unico anzi dispone espressamente l'abrogazione di tutte le norme incompatibili, secondo una corretta tecnica legislativa. Malgrado ciò e malgrado la tesi a nostro avviso incontrovertibile della inesistenza giuridica del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, di fronte ad

una ricorrente perplessità di interpretazione sulla sopravvivenza di tale normativa, si rende necessaria una interpretazione autentica. Tale interpretazione autentica elimina ogni perplessità incresciosa sotto il profilo politico, motivo di confusione sotto il profilo giuridico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è incompatibile col nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato e quindi abrogato a norma dell'articolo 385 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.